



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
**Ufficio circondariale marittimo di Agropoli**

**Ordinanza n. 74/18**  
**(Regate veliche – “Trofeo Capodanno a Vela”)**

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Agropoli:

- Vista:** la richiesta prodotta in data 22.12.2018 dal Sig. Paolo COLELLA, in qualità di presidente della Lega Navale Italiana – Sez. Acciaroli, avente ad oggetto lo svolgimento di regate veliche che si svolgeranno, nell’ambito della manifestazione sportiva “Trofeo Capodanno a vela”, nei giorni **29.12.2018** e **30.12.2018** nelle acque antistanti il porto di Casal Velino;
- Visto:** il foglio n. 02.01.34/13748 in data 28.12.2018 dell’Ufficio Locale marittimo di Acciaroli, assunto a prot. al n. 13749 in pari data, con il quale esprime il parere favorevole allo svolgimento delle citate regate veliche;
- Vista:** l’autorizzazione demaniale marittima n. 11117/18 in data 06.12.2018 rilasciata dal Comune di Casal Velino;
- Considerata:** la necessità di garantire il regolare svolgimento delle attività nella zona di mare interessata dalla manifestazione e di assicurare la sicurezza della navigazione, nonché la salvaguardia della vita umana in mare;
- Visti:** gli articoli 17 (Attribuzione degli uffici locali), 30 (Uso del demanio marittimo) e 81(Altre attribuzioni di polizia) ) del Codice della Navigazione e l’articolo 59 (Ordinanza di polizia marittima) del Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione;

**RENDE NOTO:**

**NEI GIORNI 29.12.2018 E 30.12.2018 DALLE ORE 11.00 CIRCA E FINO ALLE ORE 19.00 CIRCA, SI SVOLGERANNO DELLE REGATE VELICHE, NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA “TROFEO CAPODANNO A VELA”, ALL’INTERNO DELLE ACQUE ANTISTANTI IL PORTO DEL COMUNE DI CASAL VELINO E PRECISAMENTE NELLO SPECCHIO ACQUEO DELIMITATO DAI PUNTI DI COORDINATE DI SEGUITO INDICATI (DATUM WGS 84):**

### CAMPO DI GARA

	Latitudine	Longitudine
	40° 10.24' N	015° 07.35' E
	40° 09.82' N	015° 06.52' E
	40° 09.65' N	015° 07.95' E
	40° 10.10' N	015° 07.15' E
	40° 09.41' N	015° 08.20' E
	40° 09.74' N	015° 07.30' E

## ORDINA

### Articolo 1 (interdizione dell'area)

Durante lo svolgimento della gara nel periodo e nella zona di mare indicato nel **rende noto** è vietato:

- a tutte le unità navali di navigare ad una distanza inferiore a **200 metri** dallo specchio acqueo riservato alla manifestazione sportiva, opportunamente delimitato con una boa arancione. È fatto comunque divieto di navigare ad una distanza inferiore a **200 metri** dalle unità navali impegnate nella manifestazione;
- lo svolgimento di qualsiasi attività, compresa quella natatoria, che possa ostacolare la navigazione e/o creare pericoli in genere all'interno dello specchio acqueo interessato dalla manifestazione.

L'organizzatore adotti ogni utile accorgimento atto ad evitare danni a persone e/o cose nell'area interessata dalla manifestazione e nelle immediate adiacenze. L'Autorità Marittima avrà sempre la facoltà di revocare o sospendere lo svolgimento della manifestazione quando lo ritenga necessario per qualsiasi ragione e a suo insindacabile giudizio.

Il presente provvedimento viene emesso allo scopo di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare e, pertanto, non esime l'organizzatore della manifestazione dal munirsi di ulteriori eventuali provvedimenti/autorizzazioni necessari da parte di altri Enti/Organi competenti, manlevando l'Autorità Marittima da responsabilità per danni che a qualunque titolo dovessero coinvolgere persone e/o beni dei soggetti partecipanti e/o terzi, in dipendenza dell'attività oggetto del presente provvedimento, anche nell'eventualità che il danno derivi dall'inosservanza delle prescrizioni sopracitate.

### Art. 2 (deroghe)

Le interdizioni di cui al precedente articolo 1 del presente provvedimento, non si applicano ai mezzi navali della Guardia Costiera, alle unità navali appartenenti ad altre pubbliche

amministrazioni competenti, alle unità di soccorso e/o di emergenza, oltre che alle unità navali e al personale partecipante alla manifestazione.

**Art. 3**  
**(disposizioni sanzionatorie)**

I contravventori alla presente Ordinanza:

- se alla condotta di un'unità da diporto, incorrono negli illeciti amministrativi di cui al Titolo V del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 s.m.i.;
- negli altri casi, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave illecito amministrativo o reato, saranno puniti ai sensi degli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

**Articolo 4**  
**(pubblicità)**

Ai sensi dell'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, la presente Ordinanza è pubblicata mediante inserzione nella sezione "ordinanze" del sito informatico istituzionale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli, all'indirizzo: <http://www.guardiacostiera.gov.it/agropoli>.

La diffusione è assicurata mediante:

- a) trasmissione del presente provvedimento ai Comuni rivieraschi interessati, ricadenti nel Circondario marittimo di Agropoli, per la pubblicazione nei rispettivi albi;
- b) trasmissione dell'avviso di pubblicazione del presente provvedimento alle associazioni di categoria, nonché agli organi di informazione per la divulgazione.

**Agropoli**, lì 28 Dicembre 2018

**IL COMANDANTE**

T.V. (CP) Giulio CIMMINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 07/03/2005, n°82 e ss. mm. ii.